

Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 55

Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria dimora, purché la scelta sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d' ufficio.

Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l' ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.